

gestori delle assicurazioni sociali la competenza a concedere pagamenti rateali (fino a 60 rate) per i crediti iscritti a ruolo.

Ho partecipato inoltre alla I Tavola Rotonda dei difensori civici regionali europei tenutasi a Barcellona il 2 e 3 luglio ed organizzata dalla Commissione per i diritti umani e dal Congresso delle Autorità locali e regionali, entrambi organismi del Consiglio d'Europa.

Scopo della riunione un'analisi di come le questioni circa il rispetto dei diritti umani siano importanti nel lavoro dei difensori civici per la stretta connessione che si verifica tra i fatti di cattiva amministrazione e la violazione dei diritti fondamentali della persona.

La Tavola Rotonda intendeva perciò riallacciarsi ai contenuti emersi nella Conferenza di Messina tenutasi nel 1997 ed espressi nella Risoluzione n. 80/99, dove era stato stabilito come sia compito dei difensori civici regionali e locali di difendere i diritti dei cittadini.

Al termine dei lavori la Tavola rotonda ha approvato le sue conclusioni affermando che il sistema di difesa civica, nazionale, regionale e locale rinforza il sistema di protezione dei diritti umani promuovendo la relazione tra le pubbliche autorità e i cittadini.

Pur nella diversità dei sistemi di difesa civica nei diversi Stati europei, il principale compito dei difensori civici è la protezione dei diritti fondamentali della persona e non c'è contraddizione tra il classico compito del difensore civico, di prevenire e suggerire rimedi nei casi di cattiva amministrazione rispetto al compito di difesa dei

diritti umani perché, come detto, molto spesso la cattiva amministrazione comporta il loro mancato rispetto.

In questo ambito il difensore civico può avere una serie indefinita di competenze e la sua azione è complementare rispetto agli altri meccanismi di controllo, specie quelli della giustizia.

In particolare, in quella sede è stato trattato il tema del **“diritto alla casa”**, affermando che esso deve essere garantito per tutti i cittadini senza alcuna distinzione, essendo ormai **riconosciuto** come **uno dei diritti umani fondamentali** sia dalla Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali sia dalla Convenzione sui diritti dei Fanciulli. Questo comporta la necessità di un monitoraggio circa il soddisfacimento di questo diritto nei confronti di tutte le persone, specie di coloro che senza un pubblico supporto, divengono “senza-casa” o vivono in condizioni estreme. Ciò dicasi specialmente per coloro che perdono il lavoro e per gli immigrati. Il compito dei difensori civici è quello di avanzare proposte di miglioramento in vista di una sempre maggiore equità nel garantire il soddisfacimento di questo fondamentale diritto.

Così dicasi anche per il **diritto ad un ambiente salubre**, affermato in sede europea come diritto sociale fondamentale, separatamente rispetto al diritto alle cure in caso di malattia. La distruzione dell’ambiente produce drammatici effetti sulla popolazione e costituisce quindi una violazione dei diritti umani. Si è detto che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha fatto una ricognizione circa gli

atti contro l'ambiente che producono conseguenze molto serie per gli individui e che possono costituire violazione dei diritti umani fondamentali. L'Assemblea Parlamentare europea del Consiglio d'Europa, nella sua raccomandazione n. 1614/2003, ha auspicato l'idea di aggiungere un Protocollo sull'ambiente alla Convenzione europea. Così la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la pubblica partecipazione e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente svolge un ruolo fondamentale nel rispetto del diritto ad un ambiente salubre.

Questi testi costituiscono i primi trattati multilaterali che hanno per oggetto di imporre ai governanti precisi obblighi circa i loro cittadini. La Convenzione stabilisce che un'adeguata protezione dell'ambiente è essenziale per il benessere dei cittadini, posto che il primo essenziale diritto della persona da rispettare è il diritto alla vita.

Si è ribadito perciò che i Difensori civici hanno il compito di proporre raccomandazioni alle amministrazioni, proposte di emendamento della legislazione esistente e pubbliche specifiche relazioni sulla situazione ambientale e le relative istanze. Per conoscere le possibili violazioni del diritto all'ambiente salubre i difensori civici hanno illimitate capacità di investigazione da cui nessuna autorità è esentata.

Nelle conclusioni si è auspicata la continuazione di questi lavori, particolarmente utile e stimolante per il confronto che produce fra i

diversi sistemi giuridici europei in rapporto al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

L'accesso agli atti.

Molti sono i casi in cui il cittadino lamenta il mancato accesso agli atti, sia nella forma del ricorso disciplinato dall'art. 25 della L. 241/90 sia spesso in una forma meno precisa, allorché si rivolge al difensore civico lagnandosi comunque di non aver ottenuto dall'Amministrazione gli atti richiesti. La notevole ritrosia a consentire l'accesso da parte di alcune amministrazioni, anche di quella regionale, che già avevo segnalato nella relazione dell'anno scorso, ha trovato conferma nell'attività dell'anno 2004. Non mi pare invece che si possa negare il fatto fondamentale che *chi ha ben operato non ha nulla da nascondere!* Tutto ciò che concerne il procedimento e che riguarda il cittadino che richiede l'accesso deve essere fornito in visione e copia. Le interpretazioni non debbono essere restrittive né le modalità di accesso possono essere defatiganti. La regola è l'accesso, la segretezza deve essere l'eccezione.

L'interpretazione restrittiva trova conforto invece nella pareristica dell'Avvocatura dello Stato. A questa le Amministrazioni perciò si rifanno, con buona pace, spesso, della regola della trasparenza.

Bisogna dire però che, a fronte della richiesta del Difensore Civico le Amministrazioni, nella maggior parte dei casi, consente l'accesso. Di tali questioni non si darò conto specificamente nella parte di analisi dei casi più significativi. Segnalo solo che, nella maggior parte dei casi, l'accesso viene chiesto nell'ambito di una trattazione più complessa.

La difesa civica è complementare alla giurisdizione nella tutela dei diritti.

Complementare significa, nella pratica, che il cittadino possa rivolgersi al Difensore civico prima di aver avviato il meccanismo giurisdizionale ed anche prima di aver incaricato un legale libero professionista della trattazione della pratica. In questo caso, se non sia stato iniziato un giudizio, io ritengo che il Difensore Civico possa ancora intervenire, per tentare una mediazione o per insistere per l'accesso agli atti, ma con l'assenso espresso dell'avvocato di fiducia. Questo è il mio orientamento e non mi stanco di ripeterlo alle persone che invece spesso tentano di ottenere da me consigli anche dopo essersi già rivolte ad un avvocato di fiducia, spesso a sua insaputa.

Molto frequente anche il caso di cittadini che mi interpellano pur essendo già in causa o in presenza, addirittura, di una decisione giudiziale di cui lamentano l'ingiustizia. A queste persone il Difensore civico è costretto a rifiutare un qualunque, neppure larvato consiglio,

pena la confusione del cittadino, il quale potrebbe farsi gravi illusioni e pena soprattutto la confusione totale dei ruoli e la perdita definitiva di credibilità di tutti i soggetti coinvolti. Può darsi invece un ruolo del Difensore civico nella fase di attuazione della sentenza per una mediazione con l'Ente pubblico nella fase esecutiva.

Particolarmente utile è l'intervento del Difensore civico nelle materie che, per definizione, non possono trovare tutela nella giurisdizione perché i diritti sono di quasi nullo valore economico o per quei cittadini marginali che, incapaci o impossibilitati economicamente ad adire il percorso giurisdizionale, sarebbero condannati a subire un sopruso.

La complessità del sistema giustizia e il suo essere molto costosa si riflette soprattutto sulle controversie di valore patrimoniale medio-basso e penalizza soprattutto i cittadini che non possono accedervi per motivi economici — **il limite di reddito per il gratuito patrocinio è oggi molto basso!** —; i tempi medi di svolgimento del processo civile e di quello amministrativo, uniti ai costi della difesa, il più delle volte non sono assolutamente compensati dai benefici che può apportare un provvedimento giurisdizionale favorevole. Pertanto il cittadino o il consumatore sono spesso indotti a rinunciare ai propri diritti.

E' doveroso perciò rivalutare il ruolo "preventivo" di chi cerca di dirimere il conflitto prima che il danno sia avvenuto e prima della lite, il suo ruolo di contemperamento, di equilibrio, di attenuazione del

conflitto, ricorrente fra cittadini e pubbliche amministrazioni e via via crescente con l'aumento delle funzioni esercitate dai pubblici poteri.

A quando il Difensore civico nazionale?

A questo proposito, se da una parte ritengo di ribadire la mia opinione che **l'attuale dimensione regionale sia la più adatta a garantire un rapporto di prossimità nei confronti del cittadino**, il quale ha bisogno di trovare anche chi, in nome della P.A., lo accoglie, lo ascolta, interviene anche solo con un consiglio, dall'altra sappiamo come la mancanza di una legge nazionale impedisce l'intervento del Difensore regionale presso le Amministrazioni statali e riduce molto il prestigio e il peso della Difesa Civica nel nostro Paese.

I progetti di legge per l'istituzione del Difensore civico nazionale presentati al Parlamento e dei quali già il mio predecessore dott. Drigani dieci anni faceva menzione, giacciono tuttora non esaminati e questo dimostra un notevole disinteresse di molti rappresentanti politici per il rispetto dei diritti dei cittadini

Attualmente, l'unica proposta organica in tal senso è quella che porta il n. 189 della Camera di cui ho dato conto ampiamente nella relazione dello scorso anno.

E' convinzione di molti che l'approvazione di una legge istitutiva del difensore civico nazionale consentirebbe di colmare il *gap* che anche in questa materia ci separa da quasi tutti i Paesi europei

e di dare generalità, visibilità, certezza a tutti i cittadini italiani di potersi avvalere di un servizio di tutela esercitabile nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, superando le limitazioni e parzialità sopra evidenziate e soprattutto l'attuale insufficienza del sistema nei confronti degli Organi statali centrali.

La proposta di legge per il nuovo Statuto del Friuli Venezia Giulia.

Sono stata sentita dalla Commissione Statuto in fase di elaborazione della bozza di proposta di legge costituzionale per un nuovo Statuto della Regione, poi presentata al Consiglio regionale. In quella sede avevo rappresentato la necessità, come dal documento che costituisce l'allegato 2 della presente relazione, in analogia ai nuovi Statuti approvati o in via di approvazione delle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Piemonte ed Umbria, che la figura del Difensore Civico trovasse espresso riconoscimento nel nuovo Statuto come autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini, in difesa dei diritti e degli interessi delle persone, con funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione e nei confronti di coloro che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico, per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Consiglio regionale ha invece inserito nella proposta di legge costituzionale approvata, ai sensi dell'articolo 63 secondo comma dello Statuto il 1 febbraio 2005, una norma che riguarda sì l'istituto del

Difensore Civico, ma nell'ambito *generico* degli *Istituti di Garanzia*, norma che non temo di definire assolutamente minimale:

Art. 14 (Istituti di garanzia): “*La Regione persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.*”

L'auspicata introduzione, nella proposta del nuovo Statuto, di una previsione specifica dell'istituzione della Difesa Civica, accanto ad altre figure di garanzia specificamente individuate, avrebbe fugato il **rischio che in futuro possa essere attribuita rilevanza costituzionale anche ad altre svariate figure di garanzia** che si profilano all'orizzonte legislativo, di fatto così disperdendosi l'azione di tutela in vari canali non gerarchizzati né coordinati tra loro.

A questo proposito segnalo in particolare che è stata espressa, in una bozza, l'intenzione di introdurre nel nostro ordinamento un'ulteriore *garante* nell'ambito dell'attuazione della L. 328/2000.

E questo nonostante le Commissioni Miste Conciliative, organi collegiali e paritetici di garanzia previste in ogni Azienda sanitaria dall'art. 14, 7° comma del D. Lgs. 7.12.1993 n. 502 come modificato dal D. Lgs. 7.12.1993 n. 517 e dal D.P.C.M. 19.5.1995 (in G.U. S.O. n. 125 del 31.5.'95, art. 3, p.to 3.3, non sono ancora nella nostra Regione una realtà operativa e consolidata in ogni struttura sanitaria! Ho avuto modo di sapere per certo che alcuni Direttori non ne

conoscevano neppure l'esistenza. Con alcuni ho iniziato perciò un'attività di promozione di un istituto che ritengo utilissimo per una maggiore trasparenza e chiarezza di rapporti anche dell'attività tecnico-sanitaria.

E' importante perciò, non tanto che si moltiplichino le figure di garanzia, ma che il loro funzionamento sia effettivo e coordinato con la Difesa Civica regionale e locale.

Proprio per *stabilire regole precise nei percorsi di gestione dei reclami tecnico-professionali e favorire l'uso dei reclami nei processi di valutazione e miglioramento della qualità dei servizi erogati* segnalò che la Regione Toscana ha approvato, con la delibera della Giunta regionale n. 462 del 17.5.2004 ed a *tutela degli utenti del servizio sanitario della Toscana* le direttive regionali per la tutela degli utenti del Servizio Sanitario della Toscana al fine di *“stabilire alcune regole comuni a tutti i soggetti erogatori di servizi sanitari per garantire un percorso chiaro e univoco al cittadino, ed in particolare specificare le funzioni dell'URP, della Commissione Mista Conciliativa, del Difensore civico regionale... disposizioni vincolanti”* e quindi da riprodursi *“all'interno dei singoli regolamenti aziendali”*.

La cultura della mediazione, della disponibilità, da parte di ogni pubblica amministrazione, a mettersi in discussione ed a tornare, se possibile, sui propri passi non si impone per legge e non si conquista con la moltiplicazione degli organi di mediazione. Resto convinta della giustezza dell'opinione del mio predecessore che **la difesa civica non**

abbia bisogno di più poteri, ma solo di una cultura più condivisa della mediazione e la disponibilità dell'amministrazione a rivedere i propri atti. Questa cultura di disponibilità richiede che le norme fondamentali dell'Ordinamento affermino la necessità degli istituti di garanzia e di mediazione (come emanazione del principio di "imparzialità e buon andamento" della P.A." ex art. 97 C. Cost.); richiede una profonda sensibilità per i diritti del cittadino da parte delle istituzioni e della dirigenza e richiede infine un'opera formativa in tal senso negli organi operativi della P.A..

Quanto alla Legge regionale istitutiva del Difensore Civico, condividendo l'opinione che sia necessario metter mano ad una riforma, oltre a rimandare alle Proposte del Gruppo di lavoro tecnico della III Commissione del Congresso delle Regioni che avevo allegato alla relazione dell'anno scorso, individuo due specifiche priorità: una definizione più chiara dello status economico e giuridico (diritti previdenziali, definizione della funzione senza attribuzione di poteri di dirigenza dell'ufficio, che debbono spettare ad una figura propriamente dirigenziale investita per ruolo della relativa responsabilità contabile) e, per garantire un servizio di prossimità, la possibilità di agire in base a **convenzioni con gli Enti Locali** che ne siano interessati sulla base di atti stipulati tra il Consiglio regionale e gli Enti stessi e che prevedano perciò la messa a disposizione di personale all'uopo (per tutto l'anno il servizio presso le sedi di Palmanova e Cervignano è rimasto sospeso per mancanza di personale).

La sintesi dei casi che segue si riferisce solo ad alcuni tra quelli trattati. Sono stati scelti tra quelli che sembravano interessanti ed alcuni sono stati inseriti solo a carattere esemplificativo.


E' abbastanza interessante notare come la distribuzione delle materie per territorio si diversifichi piuttosto nettamente: nelle province di Udine e Pordenone prevalgono le questioni relative alla gestione del territorio e quelle che riguardano attività produttive, sia nei loro riflessi sull'ambiente sia per quanto concerne contributi e finanziamenti regionali. Nelle province di Trieste e Gorizia prevalgono questioni previdenziali e relative al pubblico impiego. Mi riprometto, se le risorse di personale me lo consentiranno, di elaborare per il prossimo anno un'analisi più precisa quanto al numero dei casi trattati nelle singole materie.

Affido ora la presente relazione a coloro che avranno la pazienza di leggerla, almeno per sommi capi o per i punti che sembrano più interessarli.

Trieste, 31 marzo 2005

la Difensore Civico

avv. Caterina Dolcher



AMBIENTE, EDILIZIA, URBANISTICA, INFRASTRUTTURE

Si tratta dell'argomento che impegna di più il Difensore civico anche perché in gran parte del territorio regionale non ci sono difensori civici comunali. In particolare nella provincia di Pordenone, come si sa, non c'è né il difensore civico nella città di Pordenone né un difensore a livello provinciale. In quella Provincia l'unico comune dove c'è il Difensore civico è la città di Sacile. Questo comporta che di tutte le questioni inerenti il governo del territorio (edilizia, urbanistica e ambiente) si occupa quello regionale. Il governo del territorio è comunque un capitolo molto importante anche della politica regionale.

Come si diceva già nella relazione dell'anno scorso, lo sviluppo economico, specie nel territorio friulano, implica continue tensioni per i cambiamenti che inevitabilmente provoca nell'uso e nell'*abuso* dell'ambiente. Di seguito si dà conto di un panorama dei casi trattati soltanto esemplificativo.

Alcuni problemi ambientali in generale

Il Difensore civico del Comune di Grado inviava alla Difensore civico una richiesta d'intervento relativa al problema che gli è stato sottoposto da un cittadino relativo alla situazione igienico-sanitaria precaria nella zona antistante la sua abitazione. Il Difensore civico comunale aveva già interpellato il Comune che, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, gli aveva comunicato di non essere l'Ente preposto a svolgere i relativi lavori di manutenzione dei canali di scolo. La Difensore Civico chiedeva perciò alla Direzione in indirizzo di voler chiarire detta situazione. La Direzione Centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna ha chiarito quali sono gli interventi di sua competenza. I lavori di manutenzione - sfalci e pulizia di canali - vengono assicurati dal Consorzio di Bonifica due volte l'anno (giugno-settembre). Comunque la Direzione ha disposto un sopralluogo che è stato effettuato nel periodo intermedio (agosto) che evidenzia che: il deflusso delle acque di scolo del canale è regolare (compatibilmente con la pendenza naturale); le lamentele del ricorrente relative al disagio di carattere igienico-sanitario per la presenza di zanzare e di ratti possono essere condivise; le emanazioni che provocano cattivi odori, lamentate dal

cittadino, possono provenire da scoli laterali alla strada antistante all'argine del mare, non soggette a manutenzione come la via in questione e non servite da condotta fognaria pubblica, ovvero possono derivare da reflui che provengono da canalizzazioni private di pertinenza delle abitazioni prospicienti al canale interessato. Le soluzioni prospettate dalla Direzione sono quelle di un intervento mirato di disinfestazione dell'intera area interessata che dovrà essere effettuata dalla struttura competente del Servizio sanitario pubblico. Per quanto riguarda il rischio incendio lamentato dal ricorrente la Direzione ritiene che la probabilità "non dolosa" di verificarsi un tale evento risulti analogo ad altre zone della Regione. In conclusione la Direzione ha ribadito di poter rispondere solamente per le responsabilità che derivano dalle competenze ad essa attribuite. La risposta è stata trasmessa al cittadino che nulla ha obiettato.

Discarica sita in San Gottardo

Alla Difensore Civico dal Comune di Udine perviene la segnalazione che il Comitato per la Tutela della Salute e dell'Ambiente di San Gottardo ha denunciato alla Direzione Regionale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, a quella della Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", alla Provincia di Udine ed al Nucleo Operativo Ecologico di Udine dei Carabinieri, oltre che al Comune di Udine che la discarica sita in Località San Gottardo a Udine è ancora attiva nonostante: *"sin dal 1998 è stata autorizzata dalla Provincia di Udine la ricopertura finale della discarica (determina 287 del 03/08/98); si è considerato come dato certo la chiusura del sito anche dal provvedimento dirigenziale provinciale 1238 del 28/12/01; da comunicazione del 12/08/02 si è chiarito puntualmente che, al giugno 2001, la capacità residua della discarica era pari a soli 8.500 metri cubi; in base ai dati di cui al punto che precede è da desumersi, senza margini di dubbio, che la discarica abbia esaurito le sue volumetrie di accoglienza"* e nonostante la decisione del Consiglio di Stato con cui è stata confermata la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia del 16/06/88 n. 410, emessa sulla base del ricorso presentato da vari cittadini di San Gottardo di Udine, che a sua volta aveva annullato il provvedimento regionale emesso dall'Assessore Regionale ai LL.PP. 27/11/87 n. 2980 con il quale si autorizzava l'ampliamento della discarica stessa. La Difensore civico interviene chiedendo alle suddette autorità di volerle relazionare circa l'esposto del Comitato per la Tutela della Salute e dell'Ambiente di San Gottardo già a loro mani. Pervengono alla Difensore civico due dettagliate note di risposta concernenti il problema in oggetto: una della Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori pubblici ed una della Provincia di Udine. La nota della Direzione rammenta che — ex combinato disposto dell' art. 18

della L.R.14 giugno 1996, n. 22 e dell' art. 2 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. - compete alla Provincia l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, loro varianti nonché il rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione ed al loro esercizio. La Direzione altresì evidenzia che il progetto di ricopertura finale della discarica è stato approvato con determina n. 287 del 3.08.1998 da parte della Provincia di Udine, quale variante non sostanziale ai sensi degli artt. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 e 11, comma 3 bis, della L.R. n. 22/1996 e che, successivamente – con determinazioni n. 1238 del 28.12.2001 e n. 903 del 31.12.2002 – la Provincia di Udine ha prorogato, fino al 30 giugno 2003, l'autorizzazione alla gestione della discarica stessa. La Direzione interessata ha anche informato la Difensore civico di non avere a disposizione, allo stato attuale, elementi tali da consentire di valutare se nella discarica in questione continuano ad essere conferiti o meno rifiuti in presenza dei suindicati specifici provvedimenti autorizzativi provinciali, invitando – nel contempo - la Difensore civico ad assumere tali informazioni direttamente tramite la Provincia di Udine. In data 29.11.2004 è pervenuta nota di riscontro della Provincia, la quale, sinteticamente, ripercorre la vicenda giudiziaria afferente la discarica in parola che, qui di seguito, si riporta integralmente: *Con decisione del 9.04.2002, n. 4897/2002, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata dal TAR Friuli Venezia Giulia, e cioè l'annullamento delle prime due autorizzazioni rilasciate dalla Regione per la costruzione ed esercizio dell'impianto, all'epoca competente (n. 2980 del 27.11.1987 e n. 3188 del 31.12.1987). Negli anni compresi tra la sentenza di primo grado pronunciata dal TAR (1988) e quella d'appello pronunciata dal Consiglio di Stato (2002) furono rilasciate, prima dalla Regione, e poi dalla Provincia, che è divenuta l'Ente competente per materia, numerose autorizzazioni relative a lotti successivi dell'impianto, la cui attività nel frattempo continuava. Infatti, già nell'anno 1988, il Consiglio di Stato aveva disposto la sospensione della sentenza con cui il TAR aveva annullato le autorizzazioni regionali, legittimando così la prosecuzione dell'attività dell'impianto nella more della decisione nel merito del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, tuttavia, si è pronunciato solo nel 2002, dopo 14 anni dall'appello, e quindi dopo 14 anni di attività svolta dalla IFIM. Ciò ha determinato una delicatissima situazione giuridica, su cui la Polizia Giudiziaria ha aperto un'inchiesta volta a valutare la sorte degli atti autorizzativi, della Regione e della Provincia, intervenuti in questi 14 anni. La sorte di tali provvedimenti, quindi, è attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria".* Nella stessa nota della Provincia, si evidenzia – altresì – che la ditta IFIM ha richiesto alla Regione di avviare un procedimento amministrativo diretto alla sanatoria dei provvedimenti autorizzativi annullati dal TAR, prima, e dal Consiglio di Stato, poi, specificando però che al 29.11.2004 (data di redazione della nota) non si è avuto notizia della eventuale conclusione di tale procedimento. Relativamente al problema della determinazione delle quote via

via autorizzate dalla Regione e dalla Provincia, la stessa Provincia ha comunicato che — a seguito della decisione del Consiglio di Stato - ha effettuato, in collaborazione con il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (NOE), un controllo tecnico altimetrico sulla discarica per accertare le quote raggiunte dai rifiuti e raffrontare le stesse con le quote via via autorizzate dalla Regione e dalla Provincia e che i rilievi tecnici effettuati sono attualmente al vaglio degli Uffici tecnici e del NOE. La Provincia informa la Difensore civico anche del fatto che, alla data del 29.11.2004, risultano, presso la provincia medesima, pendenti due procedimenti amministrativi concernenti la discarica in parola e cioè il procedimento relativo all'autorizzazione ad una variante che non comporta incremento di quantitativi di rifiuti smaltibili, diretta alla messa in sicurezza di una scarpata della discarica mediante una diversa distribuzione dei quantitativi già autorizzati ed uno relativo all'approvazione del piano di adeguamento della discarica alle nuove prescrizioni tecniche del sopravvenuto D. Lgs. n. 36/2003.

Impianti termici - controlli

Una cittadina lamenta che, a seguito di un controllo dello stato di “manutenzione ed esercizio” effettuato sull'impianto termico della sua abitazione dall'Ufficio Controllo Impianti Termici della Provincia e del Comune di Udine, è stata rilevata la necessità di sottoporre l'impianto stesso a delle modifiche, nonostante per esso fosse stata rilasciata dalla Ditta installatrice la certificazione di conformità alla normativa vigente. L'interessata ha già chiesto alla Camera di Commercio di Udine di procedere nei riguardi della Ditta installatrice ricevendo in risposta una nota in cui viene specificato che nei compiti della Camera di Commercio rientra l'accertamento dei requisiti ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ma non rientrano gli accertamenti di natura tecnica. La Difensore civico chiede perciò alla Camera di Commercio quali siano gli organi accertatori competenti considerato che le difformità lamentate sono costate assai care per la messa a norma come prescritto dai verificatori. Successivamente, la Difensore civico ha scritto al Sindaco del Comune di Codroipo, dove risiede l'interessata, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” chiedendo l'esito delle procedure che gli Enti preposti agli accertamenti potranno in essere, precisando poi che alla Difensore Civico interessa in modo particolare la tutela del cittadino nei confronti delle certificazioni rilasciate dalle imprese, soprattutto nel caso in cui queste non risultino corrette e quindi di conoscere quali controlli le Amministrazione possono porre in essere nei confronti delle imprese operanti nel settore ed abilitate a rilasciare delle certificazioni. L'Azienda per i Servizi Sanitari “Medio Friuli” ha risposto di avere competenza sulla verifica degli impianti con potenzialità superiori alle 100.000 K cal/h e di